



**COMUNE DI MESSINA**  
DIPARTIMENTO TRIBUTI  
***PUBBLICITA' E AFFISSIONI***

**PRONTUARIO**  
*A CURA DI GRAZIA DI FRESCO*

**COS'È L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**  
**ESTRATTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 507 DEL 15.11.1993**

L'Imposta comunale sulla pubblicità è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Sono considerati messaggi pubblicitari tutti quelli diffusi, nell'ambito della attività economica, attraverso insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo.

L'imposizione fiscale si verifica qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano percepibili.

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità deve essere versata in via principale da colui (soggetto passivo) che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'Imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il calcolo dell'Imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'Imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del

tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata, con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria (art. 12), quella effettuata con veicoli (art. 13) e quella effettuata con pannelli luminosi (art. 14), si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è effettuato l'accertamento.

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari al 100% (con un minimo di euro 51,00) così come determinata dall'Ente impositore (ai sensi dei D.Lgs. 471/472/473 del 18/12/1997 in materia).

La soprattassa prevista per omessa o infedele o tardiva denuncia è ridotta ad un quarto se il pagamento viene eseguito non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

### **COSA FARE PER ESSERE IN REGOLA**

In questa esegesi il contribuente può trovare:

- le informazioni relative ai principali adempimenti cui è tenuto ad assolvere;
- cenni sullo sviluppo del calcolo dell'imposta;
- cenni sullo sviluppo delle sanzioni previste dalla normativa

### **COS'È LA DICHIARAZIONE**

**la dichiarazione è un documento, previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 507/93, con il quale il soggetto passivo (contribuente) dichiara l'esposizione di mezzi pubblicitari, deve contenere le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.**

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità che comportino la modificazione della superficie o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione.

E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Il pagamento della relativa imposta deve essere effettuato con le modalità indicate nella sezione pagamenti.

#### ***Quando si deve presentare***

- in caso di nuove esposizioni: prima di iniziare l'esposizione della pubblicità;
- in caso di variazione di pubblicità già esposta: prima di effettuare le variazioni.

#### ***Come si può presentare***

- tramite propria comunicazione, su carta libera o intestata, indicando in modo chiaro il codice contribuente (se già iscritti );
- compilando il modulo (disponibile nel sito [www.comune.messina.it](http://www.comune.messina.it) link: *dipartimento tributi/modulistica* );
- compilando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio Pubblicità e Affissioni del Comune di Messina.

Le dichiarazioni devono essere recapitate:

**presso l'Ufficio competente**

- direttamente o inviando la corrispondenza al Dipartimento Tributi Pubblicità e Affissioni, viale San Martino n. 234, is. 88, 98124 Messina;
- inviando al numero di fax 090 2930120;
- inviando all'indirizzo di posta elettronica: [pubblicitaeaffissioni@comune.messina.it](mailto:pubblicitaeaffissioni@comune.messina.it).

**presso il Protocollo Generale del Comune di Messina**

piazza Unione Europea, 98100 Messina.

***Cosa succede se non si presenta***

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per la pubblicità temporanea la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per l'**omessa**, **tardiva** o **infedele** presentazione della **dichiarazione**, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una **sopratassa** pari al **100%**, con un **minimo di euro 51,00**, così come determinata dall'Ente impositore (ai sensi dei D.Lgs. 471/472/473 del 18/12/1997).

**COS'È LA DISDETTA**

La denuncia di cessazione (disdetta) è un documento, previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 507/93, con il quale il soggetto passivo (contribuente) dichiara l'avvenuta rimozione di mezzi pubblicitari.

***Quando si deve presentare***

Entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Le disdette presentate dopo tale termine hanno valore per l'anno successivo.

*esempio:*

*le disdette presentate dalla data del 01/01/2012 al 31/01/2012 sono valide a partire dall'anno 2012;*

*le disdette presentate dallo data del 01/02/2012 al 31/12/2012 sono valide a partire dall'anno 2013.*

***Come si può presentare***

- tramite propria comunicazione, su carta libera o intestata, indicando in modo chiaro:
  - il codice contribuente della posizione di riferimento;
  - l'indicazione del mezzo pubblicitario rimosso e sue caratteristiche;
- compilando il modulo (disponibile nel sito [www.comune.messina.it](http://www.comune.messina.it) link: *dipartimento tributi/modulistica*);
- compilando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio Pubblicità e Affissioni del Comune di Messina.

Le dichiarazioni devono essere recapitate:

**presso l'Ufficio competente**

- direttamente o inviando la corrispondenza al Dipartimento Tributi Pubblicità e Affissioni, viale San Martino n. 234, is. 88, 98124 Messina;
- inviando al numero di fax 090 2930120;
- inviando all'indirizzo di posta elettronica: [pubblicitaeaffissioni@comune.messina.it](mailto:pubblicitaeaffissioni@comune.messina.it).

**presso il Protocollo Generale del Comune di Messina**

piazza Unione Europea, 98100 Messina.

### *Cosa succede se non si presenta*

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, pertanto, qualora venga omessa la presentazione della disdetta, la pubblicità rimane in essere, con l'obbligo di pagamento del tributo entro i termini di legge.

Inoltre, per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

### **COS'È LA VARIAZIONE DI DATI ANAGRAFICI**

La dichiarazione di variazione dei dati anagrafici è un documento con il quale il soggetto passivo (contribuente) comunica i propri nuovi dati anagrafici a seguito di variazione (es: cessione d'attività, fusione, incorporazione, forma giuridica ecc...).

### *Quando si deve presentare*

La variazione dati anagrafici si presenta ogni qualvolta intercorrono le seguenti circostanze:

- cambio ragione sociale;
- cambio indirizzo dell'intestatario della posizione contributiva;
- subentro nell'attività;
- fusione e/o incorporazione.

### *Come si può presentare*

- tramite propria comunicazione, su carta libera o intestata, indicando in modo chiaro il **codice contribuente** della posizione di riferimento;
- compilando il modulo (disponibile nel sito [www.comune.messina.it](http://www.comune.messina.it) link: *dipartimento tributi/modulistica*);
- compilando il modulo messo a disposizione presso l'Ufficio Pubblicità e Affissioni del Comune di Messina.

Le dichiarazioni devono essere recapitate:

#### **presso l'Ufficio competente**

- direttamente o inviando la corrispondenza al Dipartimento Tributi Pubblicità e Affissioni, viale San Martino n. 234, is. 88, 98124 Messina;
- inviando al fax al numero 090 2930120;
- inviando all'indirizzo di posta elettronica: [pubblicitaeaffissioni@comune.messina.it](mailto:pubblicitaeaffissioni@comune.messina.it).

#### **presso il Protocollo Generale del Comune di Messina**

piazza Unione Europea, 98100 Messina.

### *Cosa succede se non si presenta*

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione di variazione di dati anagrafici, la posizione contributiva rimane in essere all'intestatario iniziale, con l'obbligo di pagamento del tributo entro i termini di legge.

## QUANDO DEVO PAGARE

Il pagamento dell'Imposta Comunale sulla pubblicità deve essere effettuato:

- ogni qualvolta si espone un mezzo pubblicitario (nuova esposizioni);
- ogni qualvolta si modificano i mezzi pubblicitari esposti (es. luminosa a targa o viceversa) per cui il valore del tributo varia (variazione dei mezzi pubblicitari);
- annualmente, in via anticipata, entro il 31 gennaio sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Il termine per il pagamento dell'imposta può essere prorogato di anno in anno a cura dell'Amministrazione Comunale.

### *Come posso pagare*

Il contribuente può versare il tributo con le seguenti modalità.

- conto corrente postale n. 10606986, intestato a: Comune di Messina Servizio Tesoreria Imposta sulla Pubblicità Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- bonifico bancario CODICE IBAN: IT72H0760116500000010606986, intestato a Comune di Messina Servizio Tesoreria Imposta sulla Pubblicità Diritto sulle Pubbliche Affissioni – 98100 Messina.

### *Cosa succede se non pago*

Il mancato o tardivo o infedele pagamento comporta una sanzione del 30% dell'imposta.

## COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

La formula per il calcolo dell'imposta sulla pubblicità da liquidare per i mezzi pubblicitari di cui all'art. 12 del D. Lgs. 507/93 è la seguente:

**IMPOSTA DA LIQUIDARE = SUPERFICIE IMPONIBILE X TARIFFA BASE AL MQ.**

Il calcolo dell'imposta deve essere effettuato per ogni mezzo pubblicitario singolarmente. Per gli autoveicoli la tassazione avviene sulla base della portata utile (art. 13, comma 3° del D. Lgs. 507/93).

### *Calcolo della superficie imponibile*

Il calcolo della superficie imponibile è disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 507/93 e si ottiene osservando le fasi che seguono.

Bisogna, prima di tutto, sviluppare la superficie reale (minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il messaggio pubblicitario) del mezzo pubblicitario.

Alla superficie reale bisogna applicare l'arrotondamento normativo per ottenere la **superficie imponibile**:

se la superficie reale è inferiore a mq. 1,00 si arrotonda ad 1 metro quadrato.

*Esempio:*

*se la superficie reale è uguale a mq. 0,45 la superficie imponibile diventa mq. 1,00, allo stesso modo, se la superficie reale è uguale a mq. 0,78 la superficie imponibile diventa mq. 1,00.*

Se la superficie reale è superiore ad 1 metro quadrato, si arrotonda al mezzo metro quadrato successivo.

*Esempio:*

*se la superficie reale è uguale a mq. 2,32 la superficie imponibile diventa mq. 2,50;*

*se la superficie reale è uguale a mq. 2,84 la superficie imponibile diventa mq. 3,00.*

Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta si liquida per una superficie pari alla superficie imponibile, moltiplicata due (fronte e retro).

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta si liquida per una superficie pari alla somma, arrotondata come da normativa, delle superfici reali di ogni singola faccia.

### **Calcolo della tariffa base al mq.**

Il calcolo della tariffa base al mq., ha come base di calcolo le tariffe stabilite dal D. Lgs. 507/93, le quali possono subire degli aumenti di diversa natura, quali:

- aumento percentuale per i mezzi pubblicitari la cui superficie imponibile è inferiore al mq. (art. 11, comma 10, L. 27/12/1997, n. 449);
- aumento percentuale per i mezzi pubblicitari la cui superficie imponibile è superiore al mq. (art. 30, comma 17, L. 23/12/1999, n. 488).

Gli aumenti di cui sopra (non deliberati da questa Amministrazione), sono determinati dalle singole Amministrazioni Comunali ed il valore ottenuto sostituisce la tariffa determinata dal D. Lgs. 507/93.

Per la pubblicità di natura temporanea esposta per 1, 2 oppure 3 mesi all'interno dello stesso anno solare, la tariffa base è ridotta rispettivamente ad 1/10, 2/10 oppure 3/10.

Per le pubblicità esposte per un periodo superiore a tre mesi, la tariffa non può essere ridotta.

Alla tariffa base ottenuta occorre applicare le seguenti maggiorazioni indipendenti tra loro:

#### **PER SUPERFICIE**

- maggiorazione del 50% della tariffa base se la superficie imponibile è compresa tra mq. 5,50 e 8,50;
- maggiorazione del 100% della tariffa base se la superficie imponibile è superiore a mq. 8,50.

#### **PER LUMINOSITÀ**

- maggiorazione del 100% della tariffa base se la pubblicità è luminosa oppure illuminata (luci esterne, fari, lampade ecc...).

#### **PER CATEGORIA SPECIALE**

- maggiorazione del 150% della tariffa base se la pubblicità è esposta in località dichiarate "categoria speciale". Questo aumento interessa, secondo norma, una percentuale del territorio comunale la cui superficie complessiva non può superare il 35% di quella del centro abitato.

#### **PER AUMENTO STAGIONALE**

- maggiorazione fino al 50% della tariffa base, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, applicabile per un periodo complessivo, nel corso dell'anno, non superiore a quattro mesi (non deliberato da questa Amministrazione).

Sommando, alla tariffa base, le maggiorazioni di cui ai punti precedenti si ottiene la **tariffa base al mq.**

### **OMESSA, INFEDELE, TARDIVA DICHIARAZIONE**

L'**omessa dichiarazione** si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario e non si presenta la dichiarazione ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 507/93.

**L'infedele dichiarazione** si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario le cui caratteristiche differiscono da quanto dichiarato ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 507/93.

**La tardiva dichiarazione** si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario prima di presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 507/93.

**Per l'omessa presentazione della dichiarazione**, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una **sopratassa pari al 100% dell'imposta evasa** (con un minimo di €. 51,00), ai sensi dei D. Lgs. 471/472/473 del 18/12/1997 in materia.

**Per la tardiva o infedele presentazione della dichiarazione**, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una **sopratassa pari al 50% dell'imposta evasa**, ai sensi dei D. Lgs. 471/472/473 del 18/12/1997 in materia.

La sopratassa prevista per omessa, infedele o tardiva denuncia è ridotta a ¼ se, entro il termine per ricorrere alla Commissioni Tributarie, interviene adesione da parte del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione.

### **OMESSO, TARDIVO O INFEDELE PAGAMENTO**

**L'omesso pagamento** si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario e non si versa la relativa imposta ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 507/93.

**L'infedele pagamento** si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario il cui versamento, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 507/93, della relativa imposta differisce da quanto dovuto sulla base della reale esposizione effettuata.

**Il tardivo pagamento** si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario il cui versamento, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 507/93, della relativa imposta avviene oltre il termine previsto.

**Per l'omesso, tardivo o infedele pagamento** dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, una **sopratassa pari al 30%** dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

### **INTERESSI DI MORA**

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità si applicano interessi di mora calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

### **L'AVVISO DI ACCERTAMENTO**

L'avviso di accertamento è un atto amministrativo inviato dall'Ufficio ai contribuenti che, sulla base delle risultanze degli atti, non hanno adempiuto agli obblighi tributari.

#### ***A cosa serve***

L'avviso di accertamento è un atto previsto dalla normativa la cui funzione è quella di portare a conoscenza del contribuente dell'avvenuto accertamento nei suoi confronti.



L'accertamento può essere effettuato sia in loco, dal personale ispettivo, oppure d'ufficio, confrontando il debito dovuto dal contribuente ed i pagamenti eseguiti.

L'avviso di accertamento è un atto idoneo ad introdurre un'eventuale attività di recupero coattivo.

Contro l'avviso di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina.

#### *Quando si riceve*

L'avviso di accertamento si riceve ogni qualvolta l'ufficio, sulla base delle verifiche effettuate, riscontra una violazione.

### **IL RICORSO**

Contro l'avviso di accertamento è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, da notificarsi al Comune con le modalità di cui all'art. 20 del D .Lgs. 31/12/1992, n. 546. La costituzione in giudizio deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica, di cui al precedente punto, secondo le modalità di cui all'art. 22 dello stesso Decreto Legislativo. Il ricorso deve essere intestato alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina.

### **LA CARTELLA DI PAGAMENTO**

#### *Cos'è*

La cartella di pagamento consiste nella formale intimazione ad adempiere l'obbligo in essa risultante quale titolo esecutivo, entro il termine indicato nel documento stesso, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

#### *A cosa serve*

La cartella di pagamento è un atto previsto dalla normativa, la cui funzione è quella di intimare al contribuente il pagamento di un debito certo, liquido ed esigibile.

Qualora, entro il termine indicato nel documento stesso, il debitore non abbia provveduto al pagamento, né abbia proposto opposizione, la cartella di pagamento diviene esecutiva, e l'Ente creditore può procedere all'esecuzione aggredendo i beni del debitore.

Il procedimento di esecuzione forzata si concretizza con l'espropriazione e la vendita dei beni del debitore per il recupero del credito. L'espropriazione forzata inizia con il pignoramento, che ha la funzione di vincolare i beni da assoggettare all'esecuzione, sottraendoli alla libera disponibilità del debitore.

Essa può avere per oggetto:

- **beni immobili**, che comportano la trascrizione nei registri immobiliari;
- **beni mobili**, come il denaro o altri beni (motoveicoli, veicoli in genere ecc..), anche iscritti in pubblici registri.

#### *Quando si riceve*

La cartella di pagamento viene emessa a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento, o dell'esito negativo dei ricorsi presentati avverso i medesimi, e trascorsi i termini ultimi per il pagamento senza che siano stati effettuati dai contribuenti i relativi versamenti.

## **SOMMARIO**

<i>Cos'è l'imposta comunale sulla pubblicità..</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Cosa fare per essere in regola.....</i>	<i>3</i>
<i>Cos'è la dichiarazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Cos'è la disdetta .....</i>	<i>4</i>
<i>Cos'è la variazione dei dati anagrafici.....</i>	<i>5</i>
<i>Quando devo pagare.....</i>	<i>6</i>
<i>Come si calcola l'imposta.....</i>	<i>6</i>
<i>Omessa – infedele – tardiva dichiarazione</i>	<i>7</i>
<i>Omesso – infedele – tardivo pagamento...</i>	<i>8</i>
<i>Interessi di mora.....</i>	<i>8</i>
<i>L'avviso di accertamento.....</i>	<i>8</i>
<i>Il ricorso.....</i>	<i>9</i>
<i>La cartella di pagamento.....</i>	<i>9</i>